si distingue dalla pensione d'invalidità di cui all'art. 78, la quale è concessa solo in caso di incapacità lavorativa. L'indennità di cui all'art. 73, invece, è concessa qualunque sia la capacità del dipendente di continuare a svolgere le sue mansioni. Inoltre, il tasso d'invalidità, uno dei fattori determinanti l'entità dell'indennità, è stabilito forfettariamente secondo una tabella generale che non tiene conto della natura delle mansioni. Una determinata categoria di menomazione, che per un dipendente implica l'incapacità lavorativa totale, mentre per un altro non pregiudica affatto la capacità lavorativa, conferisce comunque in entrambi i casi il diritto alla stessa indennità. È vero che il grado di incapacità lavorativa costituisce, in linea di massima, il parametro per i tassi riportati nella tabella, tuttavia nulla consente d'affermare che questo criterio sia stato l'unico determinante ed è comunque certo che il grado di incapacità non ha alcun peso nel determinare, di volta in volta, il tasso di invalidità. Così stando le cose, l'art. 73 non può venir interpretato richiamandosi alle analoghe disposizioni delle legislazioni nazionali, le cui particolarità e le cui condizioni d'applicazione si differenziano, per altro, da quelle delle disposizioni in esame. Ne consegue che la nozione di invalidità ai sensi dell'art. 73 va interpretata nel senso che essa si riferisce alla menomazione dell'integrità fisica o psichica del dipendente, senza tener conto del grado dell'eventuale incapacità lavorativa conseguente all'infortunio.

3. Nel silenzio dello Statuto o della polizza assicurativa circa la corresponsione degli interessi, il ritardo nel pagamento dell'indennità di invalidità obbliga l'istituzione a versare gli interessi solo se il dipendente prova che tale ritardo costituisce, da parte dell'istituzione, un illecito che lo ha realmente leso.

4. L'indennità contemplata dall'art. 73 dello Statuto del personale è dovuta solo a decorrere dalla data in cui è stato definitivamente fissato il tasso d'invalidità permanente.

Nella causa 152/77

SIG.NA B., dipendente della Commissione delle Comunità europee, con gli avvocati L. Jaconis e G. Bettoni, del foro di Roma e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato Ernest Arendt, Centre Louvigny b/IV, 34, rue Philippe-II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico avv. Giorgio Pincherle, in qualità di agente, e dall'avv. Wilma Viscardini, del foro di Padova, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Mario Cervino, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa vertente, in via principale, sul pagamento alla ricorrente, da parte della Commissione, di un'indennità di invalidità pari al 100 % del massimo, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto del personale,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; M. Sørensen e. A. Touffait, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
vice-cancelliere: J.-A. Pompe,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. La ricorrente era stata assunta il 24 febbraio 1966 dall'Alta Autorità della CECA, a Lussemburgo, in qualità di agente temporaneo, nella categoria B, grado 3. Essa esercitava le funzioni di segretaria del presidente dell'Alta Autorità. Dal 4 luglio 1967, essa veniva nominata funzionario in prova, nel grado 5 della stessa categoria, presso la Direzione generale politica regionale della Commissione delle Comunità europee, e veniva in seguito nominata in ruolo nello stesso grado.

2. Il 3 gennaio 1968, essa scivolava negli uffici delle Comunità a causa della cera che era stata spalmata in dose eccessiva sul pavimento. Ricoverata con diagnosi di «grave frattura trimalleolare con notevole scomposizione dei frammenti e lussazione del piede destro», veniva sottoposta ad intervento chirurgico per la riduzione ossea, ma non si ristabiliva più completamente. Dopo l'infortunio, l'interessata veniva trasferita a Bruxelles, dove poteva riprendere servizio solamente per brevi periodi; attualmente si trova in congedo di malattia.

Con lettera 15 marzo 1972, la Commissione le comunicava che le era stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto del personale, un'invalidità permanente parziale del 9 %. La ricorrente proponeva ricorso contro questa decisione davanti alla Corte di giustizia, chiedendo che le venisse riconosciuta una percentuale più elevata d'invalidità. Con lettera 17 ottobre 1972, la Commissione comunicava alla ricorrente che era stato «deciso di far stabilire la percentuale d'invalidità permanente parziale ... da un medico non appartenente all'istituzione, da designare di comune accordo dal medico di fiducia dell'istituzione e dal ... medico curante» dell'interessata. Nella sentenza pronunziata sul detto ricorso, la Corte dichiarava che essa «non può interferire finché l'arbitrato non sia giunto a termine». Il dott. Nicola Vita, designato come arbitro, esprimeva, nel rapporto presentato il 21 febbraio 1975, il seguente parere:

«1. Che la sig.na B. sia oggi affetta da: esiti e postumi di frattura trimalleolare e lussazione posteriore del piede destro con segni di artrosi secondaria: esiti e postumi di mastectomia sinistra con svuotamento del cavo ascellare per carcinoma; modesta sindrome depressivo-ansiosa ti tipo reattivo.

2. Che l'infortunio subito il 3. 1. 1968 ha determinato frattura trimalleolare con lussazione del piede cui residua limitazione anatomofunzionale prevalente tibiotarsica, con ipomiotrofia dell'arto corrispondente e segni radiologici di iniziale artrosi e che tale situazione sia da ricondursi con nesso di causalità al predetto infortunio patito dalla sig.na B. il 3. 1. 1968.

Pertanto, [il dott. Vita]

3. Valuta le conseguenze indennizzabili nella misura del 15 % del massimale assicurato».

Nella sua lettera alla Commissione del 25 febbraio 1975, la ricorrente sostiene che il rapporto del dott. Vita ... «sia parziale, perché non tiene conto di tutte le infermità, e debba pertanto essere completato, con l'aggiunta di un ulteriore tasso di invalidità permamente, da sommarsi a quello del 15 % già attribuito per una parte soltanto dei reliquati dell'incidente».

Dopo un intenso scambio di corrispondenza, le parti concordavano di nominare un nuovo arbitro, nella persona del dott. Angelo Bellini. Nella lettera del 19 dicembre 1975, la Commissione sottoponeva al dott. Bellini la seguente questione, concordata fra le parti: «Se sia necessario fissare un tasso d'invalidità permanente parziale, da aggiungersi al tasso del 15 % già determinato, per eventuali danni d'ordine psichico in diretto ed esclusivo rapporto con l'inci-

dente; fissare, all'occorrenza, detto tasso d'invalidità permanente parziale».

Il 26 ottobre 1976, il dott. Bellini rispondeva a questo quesito con una dettagliata relazione, che concludeva in questi termini: «La relazione medica del dott. N. Vita non ha tenuto conto dei danni psichici derivati alla sig.na B. dal trauma riportato. Ritengo che per i danni di ordine psichico riportati dalla sig.na B., in diretto ed esclusivo rapporto con l'incidente occorsole a Lussemburgo il 3 gennaio 1968, è residuata un'invalidità permanente totale».

Nella sua lettera del 3 febbraio 1977, la Commissione sottoponeva al dott. Bellini il quesito se:

«È vero che la gravità di questa malattia (tumore alla mammella), della quale la sig.na B. soffre, influisca o possa influire in modo diretto ed esclusivo sui danni d'ordine psichico del trauma riportato con l'incidente occorsole in datta 3. 1. 1968».

Il dott. Bellini, nella sua lettera del 26 marzo 1977, rispondeva a questa lettera nei termini seguenti:

«I danni psichici a cui mi sono riferito nella perizia, che rendevano e rendono la paziente totalmente invalida in maniera permanente, erano insorti in epoca antecedente e certo indipendentemente dalla malattia di cui soffre la sig.na B.

I danni psichici si sono infatti manifestati negli anni immediatamente successivi al trauma riportato con l'incidente del 3 gennaio 1968, mentre il tumore alla mammella è stato riscontrato nel mese di novembre del 1973».

Nella sua lettera del 6 ottobre 1977 l'Amministrazione formulava dei dubbi sulla validità delle conclusioni alle quali era pervenuto il dott. Bellini nella relazione del 26 ottobre 1976 con riguardo all'art. 73 dello Statuto, e proponeva alla ricorrente di intraprendere dei passi presso il dott. Bellini per ottenere i necessari chiarimenti. Con una lettera del 25 ottobre 1977, il patrono della ricorrente formulava all'Amministrazione una domanda complementare da trasmettere al dott. Bellini.

Il 7 dicembre 1977, l'Amministrazione inviavia infatti al dott. Bellini una lettera del seguente tenore: «Nel contesto dell'art. 73 .... e nel contratto di assicurazione stipulato in esecuzione di questo, si afferma che i rischi coperti ai sensi dello stesso non comprendono l'invalidità, cioè l'inattitudine al lavoro, bensì esclusivamente i danni fisici o psichici cagionati. La questione che si pone è pertanto quanto (e cioè in che misura, in che percentuale) l'integrità fisica e/o psichica della vittima sia diminuita in seguito all'infortunio. La polizza di assicurazione contempla un elenco di casi di diminuzione dell'integrità psicofisica, in base alla quale è possibile stabilire per confronto, seppure con una qualche difficoltà, il valore percentuale di siffatta menomazione per i casi non contemplati. Questa polizza stabilisce che, nel caso della «demenza incurabile» la menomazione psichica sia del 100 %. Senza volerci assolutamente addentrare nel campo della psichiatria, ci sembra possibile che si presentino differenti casi di menomazione al 100 % dell'integrità psichica. Cionondimeno, ai sensi dell'art. 73 e

della polizza di assicurazione, la gravità di una siffatta menomazione deve almeno essere paragonabile a quella della «demenza incurabile» per comportare il tasso del 100 %, ovvero l'invalidità totale ai sensi dell'art. 73.

In altre parole, nel caso della sig.na B. è dunque necessario stabilire se la menomazione psichica abbia gravità paragonabile o eguale a quella della demenza incurabile, ovvero, quale sia, in rapporto alla gravità della demenza incurabile, la gravità della perdita dell'integrità psichica subita dall'interessata».

La ricorrente contesta che vi sia una corrispondenza fra le questioni poste dalla lettera del 7 dicembre 1977 e quelle da essa sollevate nella sua lettera del 25 ottobre 1977.

In una lettera del 10 gennaio 1978, il dott. Bellini rispondeva alle questioni sottopostegli nei seguenti termini:

«In risposta alla vs. del 7. 12. 1977 si precisa:

Da quanto esposto nella mia relazione, credo risulti chiaro che il danno psichico riportato dalla sig.na B. non riguarda le funzioni intellettive o di coscienza, ma soltanto le funzioni emotive.

Esso consiste in una profonda depressione e soprattutto in una impossibilità emotiva a lavorare poiché un qualunque lavoro risveglierebbe nella paziente un insopportabile senso di "fallimento totale della vita".

La "malattia", per quanto penosa, protegge la paziente proprio da questo senso di fallimento.

E quindi chiaro che, pur non essendo in grado di lavorare, l'integrità psichica della sig.na B non è alterata fino al 100 % (cento percento).

Io affermerei che la perdita dell'integrità psichica subita dall'interessata a seguito dell'infortunio occorsole il 3 gennaio 1968 è del 60 % (sessanta percento) e che tale danno riguarda la sfera emotiva e solo indirettamente, attraverso questa, la sfera intellettiva».

3. Con una lettera alla Commissione del 1° dicembre 1976, la ricorrente aveva chiesto che fosse data esecuzione alla decisione arbitrale del 26 ottobre 1976. Poiché questa lettera, come pure il reclamo dell'interessata ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, erano stati vani, l'interessata introduceva il presente ricorso il 16 dicembre 1978.

4. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione), decideva di passare alla fase orale.

Con ordinanza 22 fabbraio 1979, essa decideva inoltre di sentire come testimone, all'udienza del 14 giugno 1979, il dott. Bellini sulla portata del parere arbitrale del 26 ottobre 1976 in merito alle turbe psichiche da cui è affetta la sig.na B., come pure sul nesso causale esistente fra l'infortunio del 3 gennaio 1968 e le turbe psichiche accertate.

II — Le conclusioni delle parti

La ricorrente, avendo modificato, nella replica, le proprie conclusioni, chiede alla Corte di:

1) dichiarare ricevibile il ricorso;

2) accoglierlo nel merito; quindi:

3) annullare il silenzio-rifiuto e la decisione implicita di rigetto dell'Amministrazione a fronte della domanda in data 1° dicembre 1976 e del reclamo in data 20 giugno 1977 della ricorrente in merito alla esecuzione della pronunzia arbitrale resa dal dott. Bellini con relazione in data 26 ottobre 1976, e, per l'effetto,

4) ordinare alla Commissione delle Comunità europee di dare esecuzione alla predetta pronunzia arbitrale e, conseguentemente,

5) condannare la Commissione a pagare alla ricorrente l'importo corrispondente al tasso d'invalidità del 100 %, da calcolare secondo le disposizioni dell'art. 73 dello Statuto, detratto l'importo corrispondente al tasso d'invalidità del 15 % già versatole come acconto;

in subordine:

6) nell'ipotesi in cui la Corte dichiari che i diritti pecuniari debbano essere rapportati, ex art. 73 dello Statuto, alla perdita dell'integrità fisica o/e psichica anziché all'invalidità permanente, dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'esecuzione della pronunzia arbitrale di cui al punto 3) integrata con i giudizi resi dallo stesso dott. Bellini il 26 marzo 1977 e il 10 gennaio 1978, con i quali le è stata attribuita una perdita dell'integrità psichica nella misura del 60 % aggiuntiva del tasso del 15 % di invalidità permanente a lei attribuito per il danno fisico dal dott. Vita con giudizio reso il 22. 2. 1975 e, per l'effetto,

7) ordinare alla Commissione di dare esecuzione alla detta pronunzia arbitrale come sopra integrata e, conseguentemente,

8) condannare la Commissione a pagare alla ricorrente l'importo corrispondente al tasso del 60 % di perdita dell'integrità da calcolare secondo le disposizioni dell'art. 73 dello Statuto, aggiuntivo all'importo corrispondente al tasso del 15 % di invalidità già versatole come acconto;

9) condannare la Commissione a pagare alla ricorrente l'importo corrispondente agli interessi sulla somma capitale come calcolata al punto e) ovvero, in subordine, come calcolata al punto h) al tasso legale del 5 % dalla data dell'infortunio al saldo, per il 15 % della somma capitale già effettuato e quindi fino alla data dell'avvenuto versamento e per l'85 % ovvero, in subordine, per il 60 % e ancora da affettuarsi;

10) con vittoria di spese, competenze ed onorari di rito;

11) con ogni salvezza e con ogni riserva in ordine alla prova, già indicata o da indicare e con riserva, altresì, di chiedere, all'occorrenza, la sospensione della causa per separato giudizio su elementi attinenti all'oggetto del decidere.

La Commissione, avendo modificato, nella controreplica, le proprie conclusioni, chiede alla Corte di:

1) respingere la domanda della ricorrente tendente ad ottenere l'esecuzione della pronunzia del dott. Bellini del 26 ottobre 1976, perché non ricevibile e comunque non fondata;

2) respingere la domanda della ricorrente, formulata in subordine, tendente ad ottenere l'esecuzione della pronunzia del dott. Bellini come mo-

dificata il 10 gennaio 1978, perché non ricevibile e comunque non fondata;

3) dichiarare che il tasso d'invalidità parziale della ricorrente è del 15 % e constatare che, poiché il capitale corrispondente è già stato versato alla controparte, nulla più le è dovuto a titolo dell'art. 73 dello Statuto;

4) in subordine, stabilire essa stessa, previa determinazione dei criteri applicabili ed eventuale ulteriore perizia medica basata esclusivamente sulle relazioni del dott. Vita e del dott. Bellini, un tasso d'invalidità più elevato per tener conto dei danni psichici nel limite globale del 40 %, e dichiarare dovuta la differenza tra il capitale corrispondente al tasso da essa stabilito e quello già versato in corrispondenza del tasso del 15 %;

5) respingere la domanda relativa agli interessi perché non fondata o, in subordine, decidere la decorrenza degli interessi secondo equità, tenendo conto della somma corrispondente al tasso di invalidità del 9 % versata dalla Commissione nel marzo 1972;

6) compensare le spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — Sulla ricevibilità

1. La *Commissione* fa osservare che, aderendo, con la lettera del 25 ottobre 1977, alla proposta dell'Amministrazione di porre un quesito chiarificatore al dott. Bellini, la ricorrente ha accettato di riaprire la fase arbitrale, rendendo così implicitamente privi d'oggetto la domanda e il reclamo introdotti sulla base dell'art. 90 dello Statuto. Inoltre, poiché il parere espresso dal dott. Bellini il 10 gennaio 1978 è radicalmente diverso da quello precedentemente reso, la domanda dell'interessata dovrebbe, secondo la Commissione, assumere un diverso contenuto rispetto alla prima, e solo in presenza di un rigetto esplicito o implicito della nuova domanda la ricorrente potrebbe presentare un nuovo reclamo, e, ove questo fosse respinto, un nuovo ricorso. La Commissione non ritiene tuttavia che questo aspetto abbia una rilevanza tale da indurla a proporre una eccezione formale di irricevibilità. Essa si rimette su tale punto alla saggezza della Corte.

2. La *ricorrente* nega di avere accettato di riaprire la fase arbitrale; lo dimostra il fatto che il quesito proposto al dott. Bellini era totalmente diverso da quello al quale essa aveva consentito. Del resto, la domanda di esecuzione della pronuncia arbitrale non potrebbe mai essere considerata priva di oggetto per il fatto che essa aveva accettato di addivenire ad un chiarimento su talune delle conclusioni tecniche contenute nell'atto.

B — Nel merito

1. Le osservazioni della ricorrente

a) A sostengno della domanda di esecuzione della decisione arbitrale del 26 ottobre 1976, la ricorrente ricorda che la Commissione non ha sollevato alcuna ec-

cezione in ordine alla legittimità della procedura arbitrale, la quale, invece, è stata decisa dalla Commissione, la quale ha pure formulato le questioni da sottoporre all'arbitro.

La ricorrente considera rituale il procedimento poiché esso è contemplato tanto dalla disciplina relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee, approvata dalla Commissione con effetto dal 1° gennaio 1977 (Corriere del personale, «spécial interinstitutions», del 25 febbraio 1977), dall'art. 13 della polizza di assicurazione stipulata dalla Commissione e dall'art. 73 dello Statuto. Essa aggiunge che, inoltre, questo procedimento è stato ritenuto corretto dalla Corte nella sentenza resa nella precedente causa fra le stesse parti.

Quanto alla designazione del medico arbitro, anch'essa si è svolta a suo parere ritualmente, e la decisione è, in se stessa, convincente e completa.

b) Secondo la ricorrente, la decisione arbitrale del dott. Vita del 21 febbraio 1975 presenta vizi sostanziali di tale gravità da poter essere invalidata. La ricorrente ritiene infatti questa decisione parziale, contraddittoria, erronea ed, infine, non sufficientemente motivata.

Inoltre, la ricorrente sottolinea, in questo contesto, che essa non ha avuto, a proposito del parere arbitrale, la possibilità di esprimere la propria preferenza quanto alla persona chiamata a fornire il parere, all'ente alla quale essa apparteneva ed alla città dove aveva sede.

La ricorrente ricorda che il dott. Vita ha commesso ad un neurologo l'incarico e che la Federazione nazionale degli ordini dei medici, interpellata in merito al modo di procedere dell'arbitro, ha dichiarato che, laddove faccia riferimento agli accertamenti effettuati da un altro medico, l'arbito è obbligato ad esibire i documenti, mentre, nel caso in cui li faccia propri senza citarne la fonte, la pronunzia è invalida per difetto di motivazione.

c) A proposito del parere del dott. Bellini del 10 gennaio 1978, la ricorrente osserva che si trattava di un'iniziativa dell'Amministrazione, alla quale essa non aveva aderito; che essa non condivideva la tesi fondamentale sulla quale questa si basava e che essa ha formulato le espresse riserve, sia in diritto che in fatto, per ogni singolo aspetto di questa iniziativa. Inoltre, la questione posta all'arbitro dall'Amministrazione è totalmente diversa da quella contenuta nella lettera della ricorrente del 25 ottobre 1977.

Nella lettera del 7 dicembre 1977, la Commissione faceva infatti dire al medico arbitro ciò che essa voleva che egli dicesse. Infine, questa lettera era stata portata a conoscenza della ricorrente solo molto tempo dopo l'invio al medico arbitro.

La ricorrente sottolinea ancora, a questo proposito, che il quesito che la Commissione aveva sottoposto al dott. Bellini con la lettera del 3 febbraio 1977 esulava dal procedimento arbitrale.

d) La ricorrente afferma poi che l'elemento che viene in considerazione ai sensi dell'art. 73 dello Statuto è l'invalidità permanente. Questo articolo, infatti, copre la perdita della capacità specifica, cioè dell'indoneità a prestare servizio come dipendente delle Comunità europee, e non la perdita della capacità gene-

rica, cioè dell'idoneità sociale in genere. Ciò spiega la differenza fra i due diversi coefficienti di cui parla il dott. Bellini: quello del 100 % si riferisce alla perdita totale della capacità lavorativa, e quello del 60 % si riferisce all'inabilità di carattere generale.

La ricorrente sostiene che la sua opinione è confermata dal tenore testuale dell'art. 73 dello Statuto, come pure dalla prassi costante seguita dalla Commissione. A conferma di tale punto di vista, la ricorrente ricorda che esiste una stretta correlazione tra l'art. 73 e l'art. 78. Essa non ha alcun dubbio che questa norma vada applicata sempre e solo in quei casi nei quali si verifica l'ipotesi dell'invalidità permanente totale. Infine, essa ricorda, a sostegno del proprio punto di vista, che sia la contribuzione assicurativa dei funzionari, sia l'indennità ex art. 73 dello Statuto sono proporzionati alla retribuzione e quindi alla capacità professionale, dato che la prestazione di lavoro e la retribuzione sono prestazioni corrispettive del rapporto di lavoro.

e) La ricorrente ritiene che l'art. 73 copra tutte le infermità e che, laddove la tabella annessa alla polizza assicurativa non contenga dati precisi riferiti a singole infermità, si debba ricorrere ai canoni classici dell'interpretazione, tra cui, in particolare, l'analogia. Essa sostiene che eventuali limitazioni che fossero contenute nella detta tabella non potrebbero in alcun caso modificare o restringere la portata dell'art. 73, dato che la fonte normativa della disciplina attuata attraverso la polizza è pur sempre lo stesso art. 73. Del resto, la Corte ha sancito che la disciplina costituita dalla polizza assicurativa è «integrativa» di quella contenuta nell'art. 73. Essa aggiunge, infine, che la polizza in nessuna sua parte contiene restrizioni per quanto attiene all'infermità di cui è causa. A suo parere, l'asserita equivalenza fra «demenza» e percentuale totale di invalidità è errata, perché la polizza copre tale infermità non in sé e per sé, ma solo nella misura in cui abbia provocato l'invalidità permanente.

f) La ricorrente sostiene infine che non si può in alcun modo sostenere che il suo stato depressivo avesse già avuto inizio al momento dell'infortunio, facendo rilevare che essa non aveva mai fatto una sola assenza per malattia per tutti i venti anni durante i quali aveva lavorato presso l'Amministrazione del suo paese di origine, e che essa era stata assunta dall'Alta Autorità dopo un esame medico di assunzione. Il suo stato depressivo non era neppure dovuto al fatto di essere stata retrocessa di grado, in quanto essa sostiene di avere accettato la retrocessione dal grado B 3 al grado B 5, pur di essere nominata in ruolo.

2. Le osservazioni della Commissione

a) La Commissione sostiene che, stante la nuova presa di posizione del dott. Bellini, che ha ridotto al 60 % la perdita dell'integrità psichica dell'interessata, la ricorrente non può più insistere nella sua domanda di ottenere il versamento di un capitale corrispondente all'invalidità totale.

Secondo la Commissione, che il primo giudizio del dott. Bellini fosse erroneo risulta dalla considerazione che l'art. 73 dello Statuto, combinato con la polizza di assicurazione stipulata dalla Commis-

sione, copre solamente le menomazioni fisiche o psichiche dei dipendenti a prescindere dalle conseguenze che tali menomazioni possono avere sulla capacità lavorativa degli interessati.

Ciò deriva a suo parere dal fatto che un'indennità una tantum è prevista per qualsiasi menomazione, anche senza incidenza sulla capacità lavorativa.

D'altro lato, non qualsiasi menomazione che comporti incapacità totale di lavoro è automaticamente considerata invalidità totale ai sensi dell'art. 73.

Del resto, la polizza di assicurazione precisa espressamente, all'art. 9, b), 4° comma, che, per i casi di invalidità permanente parziale non specificamente previsti dalla tabella allegata alla polizza, il grado di invalidità è determinato per analogia con la tabella stessa «senza tener conto della professione dell'assicurato».

In ogni caso, secondo la Commissione, l'art. 25 della disciplina in vigore dal 1° gennaio 1977 fuga ogni dubbio, in quanto stabilisce espressamente che: «L'accertamento di una invalidità permanente, totale o parziale, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto e della presente regolamentazione, non pregiudica in alcun modo l'applicazione dell'art. 78 dello Statuto e viceversa». Questo articolo, infatti, attribuisce il diritto ad una pensione al dipendente colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale «che lo ponga nell'impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera».

A questo proposito, la Commissione fa infine riferimento all'art. 2 della disciplina in vigore dal 1° gennaio 1977, il cui n. 1 recita: «È considerato come infortunio qualsiasi avvenimento esterno ed improvviso o violento o anormale che abbia leso l'integrità fisica o psichica del funzionario».

b) La Commissione esprime le sue perplessità riguardo al tasso di invalidità del 60 %, riconosciuto dal dott. Bellini nella sua più recente presa di posizione.

1° Innanzitutto, essa osserva a questo proposito che il dott. Bellini non sembra essere lui stesso molto convinto del suo giudizio, in quanto lo esprime al condizionale.

2° In secondo luogo, essa sottolinea il fatto che lo stesso dott. Bellini indica che il danno psichico riportato dalla ricorrente è di carattere *emotivo* e non intellettivo. Essa dubita che le turbe di carattere emotivo rientrino nel campo di applicazione dell'art. 73: in primo luogo poiché la tabella della polizza di assicurazione prevede come unico caso di invalidità dovuto a lesioni di carattere psichico l'«alienazione mentale», cioè un danno che riguarda la sfera intellettiva e non quella emotiva, ed in secondo luogo poiché il tasso d'invalidità può essere unicamente determinato con riferimento ai massimali delle percentuali fissate dalla suddetta tabella, ove si tratti di menomazioni espressamente previste, ovvero per analogia con tale tabella, ove si tratti di menomazioni non previste.

Secondo la Commissione, l'esclusione delle turbe emotive dall'indennizzazione trova del resto la sua giustificazione logica nella considerazione che una reazione a carattere emotivo è pressoché inevitabile in presenza di traumi che comportino menomazioni fisiche permanenti.

3° Anche ammesso che le turbe di carattere affettivo rientrino nel campo di applicazione dell'art. 73, la Commissione dubita che sia indennizzabile a titolo del suddetto articolo «l'impossibilità emotiva a lavorare», perché si tratta di una lesione che incide unicamente sulla capacità lavorativa dell'interessata e come tale, nell'ottica della Commissione, non è rilevante al fine dell'applicazione di detto articolo. Inoltre, la Commissione osserva che l'affezione indicata è di tipo «reattivo», non trova, cioè, la sua origine diretta nell'infortunio, ma ha con l'infortunio solo una relazione indiretta. Si tratta, in altri termini, per la Commissione, di un'affezione post-traumatica sorta, non già a causa dell'infortunio in sé e per sé, ma a causa delle lesioni provocate dall'infortunio e dalle conseguenze di tali lesioni sulla vita professionale dell'interessata.

4° Comunque sia, la Commissione dubita che delle turbe di tipo «reattivo» abbiano rilevanza autonoma ai fini dell'applicazione dell'art. 73, sia perché esse sono più una conseguenza delle lesioni che dell'infortunio in sé considerato, sia perché manca, nella disciplina comunitaria, qualsiasi parametro per valutare autonomamente il grado il menomazione dell'integrità psichica che esse provocano.

5° Di conseguenza, la Commissione ritiene che il solo parametro utilizzabile per le turbe di questo genere sia quello fondato sulla lesione fisica causata dall'incidente. Nel caso della ricorrente, deve ritenersi che il massimo indennizzabile sia quello corrispondente alla perdita di un piede, cioè il 40 %.

6° D'altronde, la Commissione nota che l'incidente à sopravvenuto in un momento in cui l'interessata doveva ricominciare la sua carriera daccapo. È molto probabile quindi che la sua depressione fosse già in atto, magari allo stato latente, e che l'incidente non sia stato che l'occasione che ne ha permesso lo sfogo.

Le considerazioni di cui sopra fanno ritenere che se il dott. Vita ha escluso il nesso causale tra la «sindrome depressivo-ansiosa» da cui è affetta la ricorrente e l'infortunio occorsole, è probabilmente perché egli ha constatato che tale sindrome non trova la sua origine nell'incidente.

La conclusione della Commissione è che il solo danno indennizzabile, perché il solo ad avere correlazione con l'incidente, sia quello fisico valutato in ragione di un'invalidità permanente del 15 %.

C — Sugli interessi

1. A questo proposito, la *ricorrente* sostiene che il ritardo nel pagamento del capitale è da attribuire all'Amministrazione, che, a suo parere, è tenuta all'indennizzo dal momento in cui si verifica il fatto, perché è da allora che si determina l'elisione della capacità produttiva del dipendente, e fino al saldo.

La ricorrente aggiunge che, nella sentenza nella prima causa fra le parti, la Corte aveva riconosciuto che essa aveva diritto agli interessi relativi al capitale spettantele dalla data dell'infortunio, secondo una percentuale la cui determinazione costituiva allora oggetto dell'arbitrato.

La ricorrente ricorda che, con lettera in data 28 aprile 1975, l'Amministrazione le aveva comunicato di essere disposta a corrispondere gli interessi al tasso legale corrente in Belgio, cioè il tasso del 5 %, sul capitale corrispondente al coefficiente di invalidità pari al 9 %, a partire dal 15 marzo 1972.

2. Secondo la *Commissione,* anche ammesso che la Corte abbia riconosciuto il diritto «in astratto» al pagamento degli interessi, è certo che non si può ravvisare nella sopra citata sentenza della Corte alcuna indicazione circa il termine di decorrenza. A suo parere, gli interessi sono di norma dovuti solo su crediti liquidi ed esigibili, e cioè, nel caso in esame, solo a partire dalla data della pronuncia della Corte che fisserà definitivamente il tasso di invalidità, fino al saldo effettivo del capitale corrispondente.

Secondo la Commissione, a diversa soluzione si arriverebbe solo se si potesse provare che il ritardo nella determinazione del tasso di invalidità è dovuto a colpa della Commissione; essa rimanda alla sentenza della Corte. 26 febbraio 1976, nella causa 101/74 *(Kurrer* c/ *Consiglio,* Racc. pag. 268, cfr. motivazione, nn. 31/32), che ha anche precisato che l'onere della prova incombe al ricorrente. La Commissione sostiene, però, che non v'è alcuna colpa da parte sua; se non si è ancora riusciti a determinare il tasso di invalidità, ciò è dovuto unicamente alla complessità del caso.

La Commissione contesta l'opinione della ricorrente secondo cui l'indennizzo sarebbe dovuto dal momento in cui si determina l'elisione totale o parziale della capacità produttiva del dipendente. L'indennità di cui all'art. 73 dello Statuto riguarda la diminuita integrità fisica o psichica del dipendente, considerata indipendentemente dalla capacità produttiva.

La Commissione aggiunge che, anche partendo dal principio che l'indennità ex art. 73 dello Statuto sia intesa a compensare le perdite causate dalla diminuita capacità produttiva, resta il fatto che la ricorrente non ha subito sotto questo aspetto alcun danno; essa fa rilevare che dal giorno dell'incidente a tutt'oggi la ricorrente ha continuato a percepire l'intero stipendio, escluso il periodo di aspettativa senza assegni.

La Commissione, infine, richiama i criteri precisati dalla Corte nella sentenza 16 marzo 1978, nella causa 115/76 *(Leonardini* c/ *Commissione,* Racc. pag. 735), dai quali risulta che non può essere puramente e semplicemente la data dell'infortunio il punto di riferimento per la decorrenza degli interessi, e che gli interessi moratori sono calcolati sull'importo definitivo dovuto, detratte le somme già versate dalla Commissione, anche se restituite dagli interessati.

D — Sulle spese

Poiché il ricorso davanti alla Corte si è reso necessario per la complessità ogget-

tiva della vertenza, la Commissione ritiene equa la compensazione delle spese.

IV — La fase orale del procedimento

Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 14 luglio 1979, durante la quale il testimone dott. Bellini ha risposto, a porte chiuse, ad alcuni quesiti della Corte sui punti stabiliti con ordinanza 22 febbraio 1979.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 12 luglio 1979.

In diritto

1 Il ricorso promosso il 16 dicembre 1977 mira a far attribuire alla ricorrente un'indennità di invalidità a norma dell'art. 73 dello Statuto del personale, per l'invalidità permanente conseguente ad un infortunio di cui la ricorrente è rimasta vittima il 3 gennaio 1968, mentre prestava servizio presso la Commissione.

2 Il problema del grado d'invalidità susseguente a detto infortunio veniva esaminato in un primo procedimento arbitrale. Il medico-arbitro, dott. Vita di Milano, designato di comune accordo dalle parti, in un parere emesso il 21 febbraio 1975, rilevava che il danno risarcibile doveva stimarsi al 15 % del massimale assicurativo. La ricorrente contestava l'esattezza di tale parere, sostenendo che si era tenuto esclusivamente conto della menomazione fisica, ma non di quella psichica che essa aveva subito. Le parti si accordavano poi per interpellare un altro medico, il dott. Bellini di Latina, che doveva pronunciarsi come arbitro sul problema del «se sia necessario fissare un tasso d'invalidità permanente parziale, da aggiungersi al tasso del 15 % già determinato, per eventuali danni d'ordine psichico in diretto ed esclusivo rapporto con l'incidente» e fissare, all'occorrenza, detto tasso d'invalidità permanente parziale.

3 Nella sua relazione 26 ottobre 1976, il dott. Bellini concludeva che la relazione clinica del dott. Vita non aveva tenuto conto dei traumi psichici e questi, essendo conseguenza immediata ed esclusiva dell'infortunio di cui l'inte-

ressata era rimasta vittima, le avevano provocato «un'invalidità permanente totale».

4 In una lettera alla Commissione in data 1° dicembre 1976, la ricorrente chiedeva che fosse data esecuzione alla sentenza arbitrale. La Commissione, dubitando dell'esattezza delle conclusioni del dott. Bellini sotto il profilo dell'art. 73 dello Statuto, non procedeva all'esecuzione richiesta. Poiché il suo successivo reclamo amministrativo rimaneva senza risposta, l'interessata, entro il termine prescritto dallo Statuto, promuoveva il presente ricorso.

Sulla ricevibilità

5 Senza eccepire formalmente la irricevibilità, la Commissione ha osservato che, nell'ottobre 1977, la ricorrente aveva accolto la sua proposta di chiedere al dott. Bellini ulteriori chiarimenti circa il senso e la portata della sua relazione. Ciò sarebbe equivalso ad un consenso implicito alla riapertura del procedimento arbitrale, il che svuoterebbe d'oggetto la sua domanda.

6 Questa Corte non può condividere tale modo di giudicare il comportamento della ricorrente e quindi non ammette le conseguenze che la convenuta ne trae circa l'interesse ad agire della ricorrente. L'interessata, anche se ha dato il suo consenso ad interpellare nuovamente il dott. Bellini, non ha però approvato il tenore del quesito supplementare che la Commissione ha sottoposto a quest'ultimo. Così stando le cose, non si può sostenere che vi è stato accordo tra le parti per la riapertura del procedimento arbitrale. Esso si è concluso con la relazione 26 ottobre 1976, che costituisce pertanto la base definitiva per stabilire i diritti e gli obblighi reciproci delle parti. La corrispondenza e le trattative tra le parti posteriori a questa data non sono state tali da modificare questa situazione. Il reclamo e il ricorso della ricorrente vertono quindi in realtà sull'oggetto iniziale ed il ricorso, promosso tempestivamente, è ricevibile.

Nel merito

7 La ricorrente chiede, in via principale, l'esecuzione della decisione arbitrale emanata dal dott. Bellini nella relazione 26 ottobre 1976 e, di conseguenza, il versamento dell'importo corrispondente all'invalidità totale, dal quale va defalcato quanto essa ha gia percepito in basa alla prima decisione arbitrale, che le riconosceva il tasso d'invalidità del 15 %. In subordine, la ricorrente chiede l'importo corrispondente al tasso d'invalidità del 60 %, da sommarsi a quanto versatole per il tasso del 15 % già constatato in precedenza. La Commissione chiede la reiezione di entrambe le domande, principale e subordinata, della ricorrente e, in subordine, che la Corte decida, secondo il suo prudente apprezzamento, di quanto debba venir aumentato il tasso del 15 % già riconosciuto.

8 È opportuno constatare anzitutto che le decisioni arbitrali di cui trattasi sono state pronunciate in forza di una clausola della polizza d'assicurazione stipulata dalla Commissione in attesa dell'adozione delle modalità di attuazione dell'art. 73 dello Statuto ed in vigore al momento dei fatti di causa. I procedimenti arbitrali si sono svolti ritualmente e i pareri dei medici-arbitri, specie quello del dott. Bellini in data 26 ottobre 1976 costituiscono quindi il fondamento giuridico dei rapporti tra le parti nella materia del contendere, in quanto, beninteso, non importino obblighi maggiori di quelli imposti alla Commissione dall'art. 73 dello Statuto. La controversia verte dunque, da un lato, sulla nozione di invalidità contemplata da detto articolo e, dall'altro, sul senso e sulla portata del parere del dott. Bellini.

9 Quanto alla nozione di invalidità, ai sensi dell'art. 73, è pacifico che essa comprende, oltre la menomazione fisica, anche quella psichica. Le parti sono invece discordi sul punto se si possano prendere in considerazione i disturbi che non influiscono direttamente sulle facoltà intellettive, ma rientrano unicamente nella sfera emotiva.

10 Sotto questo aspetto, nulla consente di interpretare la nozione di invalidità in senso restrittivo. Ai sensi dell'articolo di cui trattasi, va considerato invalido chi, in conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, non è più in grado, totalmente o parzialmente, di condurre una vita attiva normale. Qualora venga accertato, mediante perizia medica, che una menomazione

psichica, avente ripercussioni sulla sfera emotiva ha le conseguenze sopra descritte, nulla si oppone a che essa venga considerata ricompresa nella nozione di invalidità ai sensi dell'art. 73 dello Statuto. Il fatto che le menomazioni di tale natura non figurino nella tabella dei tassi d'invalidità permanente parziale allegata alla polizza d'assicurazione non ha alcuna rilevanza a questo proposito. Come qualsiasi altro caso non contemplato nella tabella, il caso di una menomazione di questo genere va risolto determinando il grado di invalidità per analogia con i tassi fissati espressamente.

11 Nella fattispecie si deve pertanto concludere che la relazione del dott. Bellini, integrata dalla deposizione resa dallo stesso dinanzi a questa Corte, non è andata oltre i limiti dell'art. 73 dello Statuto, nel punto in cui dichiara che la ricorrente, oltre alla menomazione fisica constatata dal primo medico-arbitro, è colpita da invalidità permanente per quanto concerne la sfera emotiva.

12 La Commissione osserva, tuttavia, che nel definire totale questa invalidità, il dott. Bellini l'ha apprezzata in base ad un parametro che esula dall'art. 73, cioè la capacità lavorativa della ricorrente. Secondo la Commissione, questo articolo va interpretato nel senso che esso si riferisce ai rischi di infortunio relativi all'integrità fisica o psichica del dipendente, indipendentemente dalle loro ripercussioni sulla sua capacità lavorativa. La ricorrente, invece, sostiene che l'art. 73 va interpretato nel senso che esso si riferisce all'incapacità lavorativa.

13 La scelta tra queste due interpretazioni contrastanti dell'art. 73, nessuna delle quali trova sicuro sostegno nel tenore stesso della norma, va operata tenendo conto della collocazione di detta norma nel sistema previdenziale dei dipendenti.

14 A questo proposito si deve osservare, in primo luogo, che l'indennità d'invalidità, contemplata dall'art. 73, si distingue dalla pensione di invalidità di cui all'art. 78, la quale è concessa solo in caso di incapacità lavorativa. L'indennità di cui all'art. 73, invece, è concessa qualunque sia la capacità del dipendente di continuare a svolgere le sue mansioni. L'invalidità permanente parziale conferisce diritto ad indennità, anche se non pregiudica affatto la possibilità, da parte dell'interessato, di svolgere il suo lavoro. Inoltre, il tasso d'in-

validità, uno dei fattori determinanti l'entità dell'indennità, è stabilito forfettariamente secondo una tabella generale che non tiene conto della natura delle mansioni. Una determinata categoria di menomazioni, che per un dipendente implica l'incapacità lavorativa totale, mentre per un altro non pregiudica affatto la capacità lavorativa, conferisce comunque in entrambi i casi il diritto alla stessa indennità. È vero che il grado d'incapacità lavorativa costituisce, in linea di massima, il parametro per i tassi riportati nella tabella, però nulla consente di affermare che questo criterio sia stato l'unico determinante ed è comunque certo che il grado di incapacità non ha alcun peso nel determinare, di volta in volta, il tasso d'invalidità. Così stando le cose, l'art. 73 non può venir interpretato richiamandosi alle analoghe disposizioni delle legislazioni nazionali, le cui particolarità e le cui condizioni d'applicazione si differenziano, peraltro, da quelle della disposizione in esame. Ne consegue che la nozione di invalidità ai sensi dell'art. 73 va interpretata nel senso che essa si riferisce alla menomazione dell'integrità fisica o psichica del dipendente, senza tener conto del grado dell'eventuale incapacità lavorativa conseguente all'infortunio.

15 Nella fattispecie, risulta dalla relazione 26 ottobre 1976, del dott. Bellini successivamente integrata dalla deposizione del medico stesso dinanzi a questa Corte, che l'invalidità permanente totale rilevata si riferisce all'incapacità lavorativa. Dinanzi a questa Corte, il dott. Bellini ha dichiarato, come aveva già fatto in una precedente lettera alla Commissione, che la perdita dell'integrità psichica subita dalla ricorrente per effetto dell'infortunio occorsole, può stimarsi nel 60 %.

16 In base all'interpretazione dell'art. 73 sopra esposta, si deve dunque tener conto di quest'ultimo grado di invalidità, che viene a sommarsi al tasso del 15 % accertato dal primo medico-arbitro per quanto concerne la menomazione dell'integrità fisica.

17 Risulta inoltre dalla testimonianza del dott. Bellini che il tasso d'invalidità da lui constatato è conseguenza esclusivamente dell'infortunio del 3 gennaio 1968, sicché non va ulteriormente ridotto per tener conto di eventuali concause posteriori.

18 Si deve quindi condannare la Commissione a versare alla ricorrente l'importo corrispondente al tasso d'invalidità del 60 %, da calcolarsi in conformità all'art. 73 dello Statuto e che viene a sommarsi a quanto l'interessata ha già percepito come indennità per il tasso d'invalidità del 15 %.

Sulla domanda di interessi

19 La ricorrente chiede inoltre il versamento degli interessi pari al 5 % dell'importo dovutole.

20 Nella sentenza 26 febbraio 1976 (causa 101/74, Kurrer c/ Consiglio, Racc. pag. 259), questa Corte ha già affermato che, nel silenzio dello Statuto o della polizza assicurativa circa la corresponsione degli interessi, incombe al ricorrente provare che il ritardo nel versamento dell'indennità costituisce, da parte dell'istituzione convenuta, un illecito che lo ha realmente leso.

21 L'indennità contemplata dall'art. 73 è dovuta solo a decorrere dalla data in cui è stato definitivamente fissato il tasso d'invalidità permanente. Nella fattispecie, la Commissione ha liquidato l'indennità relativa alla menomazione fisica non appena il tasso d'invalidità da questa derivante è stato determinato dalla decisione arbitrale del dott. Vita. Quanto invece alla menomazione psichica, il ritardo con cui il tasso d'invalidità è stato accertato non è imputabile solo alla negligenza della Commissione. Si deve tener conto, in particolare, del fatto che la relazione 26 ottobre 1976 del dott. Bellini, in cui il tasso di invalidità era stabilito nel 100 %, si fondava su un'interpretazione dell'art. 73 dello Statuto che questa Corte non ha accolto.

22 Solo dal 10 gennaio 1978, data in cui il dott. Bellini ha inviato alla Commissione una lettera in cui dichiarava essere del 60 % la menomazione dell'integrità psichica subita dalla ricorrente, il tasso di invalidità è stato determinato in modo da far sorgere la responsabilità della Commissione. Se la controversia non ha potuto venir risolta su questa base, ciò si deve soprattutto al rifiuto opposto della ricorrente. Ne consegue che la Commissione non è tenuta a versare interessi sull'importo spettante alla ricorrente.

Sulle spese

23 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente. Poiché la Commissione è rimasta nel complesso soccombente, le spese vanno poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

dichiara e statuisce:

1° **La Commissione delle Comunità europee deve versare alla sig.na B., ricorrente, a titolo di indennità d'invalidità, l'importo corrispondente al tasso di invalidità del 60 %, da calcolarsi in conformità all'art. 73 dello Statuto e che viene a sommarsi a quanto l'interessata ha già percepito per il tasso d'invalidità del 15 %.**

2° **Le spese sono poste a carico della Commissione.**

Mackenzie Stuart Sørensen Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 2 ottobre 1979.

A. Van Houtte
Cancelliere

A. J. Mackenzie Stuart
Presidente della Seconda Sezione

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 12 LUGLIO 1979 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

La causa a cui si riferiscono le presenti conclusioni riguarda le conseguenze di un infortunio sul lavoro che ha già fatto oggetto della sentenza della Corte 12 luglio 1973 (causa 74/72, Di Blasi c/ Commissione, Racc. 1973, pag. 847). Nella descrizione degli antefatti, per-

1 — Traduzione dal tedesco.